

## SERVIZIO DI LEVA E ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

*Il Parlamento ha recentemente approvato la proposta di legge, presentata dall'on. Pedini e da altri deputati: « Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (legge 8 novembre 1966, n. 1033, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1966).*

*La relazione alla proposta, che pubblichiamo quasi integralmente assieme al testo della legge, illustra chiaramente il significato e le finalità dell'iniziativa. Si tratta di allargare il contributo italiano ai problemi dell'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo attraverso la possibilità di un servizio alternativo a quello di leva per i giovani che, in possesso degli indispensabili requisiti, siano disposti a prestare la loro opera in un Paese extra-europeo per un periodo non inferiore a due anni.*

*Questa legge — ha rilevato l'on. Pedini in una sua nota illustrativa — « testimonia (anche se in Francia, in Belgio e altrove non mancano disposizioni affini) una volontà particolare dell'Italia ad impegnarsi sempre più sul fronte mondiale del bisogno; essa fa sua la convinzione che i giovani italiani, non meno di altri, siano maturi, nella loro preparazione morale e tecnica, per il moderno "servizio dell'uomo" » (Relaz. internaz., 7 gennaio 1967).*

*Forse, non è abbastanza noto che, nel nostro Paese, diverse organizzazioni lavorano silenziosamente da anni — su scala privata — alla preparazione ed all'invio di volontari in Paesi dell'area sottosviluppata.*

*Ricordiamo, fra esse, le organizzazioni riunite nella F.O.L.M. (Federazione Organismi di Laicato Missionario, con sede in Milano) e gli organismi aderenti al C.C.O.S.V. (Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, con sede in Roma) (1).*

*La legge n. 1033 giunge quindi opportuna per determinare una più ampia presa di coscienza, su scala nazionale, del problema del sottosviluppo e per favorire una utile dilatazione, a livello giovanile, dell'interesse a collaborare alla lotta per il progresso socio-economico delle nazioni povere.*

---

(1) E' particolarmente da segnalare, nell'ambito dell'attività sviluppata dagli organismi aderenti alla FOLM e al CCOSV, quella svolta: dal CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) di Padova; dai « Soci costruttori » di Pontenure (Piacenza), quale sezione italiana del movimento internazionale belga IBO; dal CeLIM (Centri Laici Italiani Missionari) di Bergamo, Brescia, Milano e Torino; da « Cooperazione Internazionale » di Milano; dalla « Associazione italiana per il Servizio Civile Internazionale » di Roma.

*Mancano, però, ancora le norme (di competenza governativa) che dovranno regolamentare le modalità di applicazione della legge. A questo proposito, non è superfluo sottolineare l'importanza che il regolamento assumerà ai fini della precisazione della portata e del contenuto della legge n. 1033. Occorre cioè evitare, in particolare, che si giunga a recepire in esso una interpretazione estensiva delle norme, dalla quale possa venire snaturato il significato civile e morale del servizio da prestarsi in alternativa a quello militare.*

*Il servizio di assistenza tecnica in favore dei Paesi del Terzo Mondo non può che essere opera di solidarietà, di promozione e di pace; deve pertanto essere svolto in modo del tutto disinteressato e, in quanto sostitutivo del servizio di leva (« sacro dovere del cittadino », come sancisce l'art. 52 della Costituzione), deve essere regolato e controllato, in tutti i suoi aspetti, dallo Stato (direttamente oppure avvalendosi dell'opera di organismi internazionali da esso riconosciuti o di enti e associazioni agenti senza fini di lucro). Da questo punto di vista, bisognerebbe quindi escludere, attraverso il regolamento, la possibilità che ditte od operatori privati — pur operanti in Paesi sottosviluppati, nel quadro di programmi concordati dallo Stato italiano — si sostituiscano, anche se allo scopo di alleggerirne gli oneri burocratici e finanziari, al Ministero della difesa nel vaglio dei requisiti e nell'invio degli aspiranti al paese di destinazione (previ « accordi » o contratti di natura privatistica con i giovani interessati a fruire delle disposizioni della legge n. 1033) (2).*

*Non va infatti dimenticato che lo spirito, da cui il servizio a favore dei Paesi in via di sviluppo deve essere animato, scaturisce indubbiamente da quel senso di responsabilità nei confronti della comunità dei popoli, al quale il Concilio Vaticano II ha richiamato tutti gli uomini.*

*« Si eviti questo scandalo — ammonisce la Costituzione pastorale Gaudium et spes —: mentre alcune nazioni, i cui abitanti per la maggior parte si dicono cristiani, godono di una grande abbondanza di beni, altre sono prive del necessario e afflitte dalla fame, dalla malattia e da ogni sorta di miseria » (n. 88).*

*Appunto per questo, « si devono lodare e incoraggiare quei cristiani, specialmente i giovani, che spontaneamente si offrono per soccorrere gli altri uomini e le altre nazioni » (ibid.). E, come la distribuzione degli aiuti finanziari e materiali, così anche il servizio che i giovani sono disposti a prestare nei Paesi in via di sviluppo deve essere ben preparato e organizzato. « E' perciò necessario che coloro, i quali vogliono impegnarsi al servizio delle nazioni meno favorite, ricevano una formazione adeguata in istituti specializzati » (Gaudium et spes, ibid.).*

*Ma il compito di lavorare a nuove prospettive di solidarietà e di cooperazione internazionale non può rimanere di pochi; spetta infatti a tutti quanti siano « coscienti della propria responsabilità umana e cristiana », « sforzarsi di risvegliare, a cominciare dal proprio ambiente di vita, la volontà di una generosa collaborazione con la comunità internazionale » (Gaudium et spes, n. 89).*

F. S.

---

(2) Sembra che tale possibilità sia emersa dagli interventi di qualificati rappresentanti di ambienti interessati, nel corso di un recente incontro milanese (14 gennaio u.s.) dedicato al problema della regolamentazione della legge n. 1033.

## RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DALL'ON. PEDINI ED ALTRI (\*)

Il sottosviluppo nel mondo costituisce senza dubbio il settore di impegno in cui la nostra società misurerà il suo effettivo grado di civiltà. E' solo infatti col razionale impiego dei mezzi offerti dalla tecnica moderna, col coordinamento dei programmi di intervento, con adeguate mobilitazioni di uomini che sarà forse possibile vincere — col tempo — la lotta al bisogno umano specie là dove lo stesso rag- giunge le sue più drammatiche manifestazioni.

Nessun programma, anche il più dotato di mezzi, per assistere i paesi in via di sviluppo, può avere comunque successo se non è sostenuto da uomini disposti ad operare per la promozione di ambiente.

La loro mobilitazione può avvenire — già oggi — nel quadro giuridico di quegli accordi bilaterali o multilaterali che prevedono programmi di assistenza tecnica o di collaborazione scolastica. Tale mobilitazione richiede però, nei paesi industrializzati, oltre che associazioni che promuovano la preparazione professionale adeguata, anche un'azione che sensibilizzi soprattutto i giovani ad afferrare il valore morale della moderna lotta al sottosviluppo.

Solo allora avranno successo gli incentivi opportunamente messi in funzione anche dai pubblici poteri.

Già molti paesi liberi hanno dato vita ad organizzazioni che reclutano i giovani per servizio temporaneo nei paesi in via di sviluppo. Alcune di esse sono del tutto private; altre sono controllate, coordinate ed aiutate dai pubblici poteri; altre ancora operano favorite da norme generali che riconoscono, a tutti gli effetti di carriera, il servizio prestato da chi lavora per l'assistenza tecnica o la collaborazione scolastica con paesi in via di sviluppo.

In sostanza, alle organizzazioni religiose che, ormai da tempo, provvedevano ad inviare missionari con lo scopo anche di educare e curare popolazioni bisognose, si sono aggiunte, dopo la seconda guerra mondiale, pure organizzazioni internazionali e nazionali, religiose e laiche, rivolte a prestare la loro opera al servizio di paesi bisognosi, bisognosi anche se ricchi talvolta di risorse naturali non sfruttate per mancanza di mezzi o per deficienza di personale specializzato. L'azione di tali organismi ha quindi un suo contenuto autonomo, indipendente sia dall'impegno religioso proprio della missione, sia da quello amministrativo o politico proprio degli Stati.

\*

Gli *Stati Uniti* furono i primi a definire, anche per iniziativa non pubblica, un piano organico che prevedeva impegni di assistenza tecnica ai paesi terzi: sorsero infatti in USA — nel dopoguerra — una cinquantina di organizzazioni; nel 1961, il Presidente Kennedy sentì anzi il bisogno di ridurle, istituendo, con apposita legge, il "Corpo del

(\*) *ATTI CAMERA DEPUTATI, IV Legislatura, doc. n. 1814.* La proposta di legge di cui trattasi era stata presentata alla Camera il 6 novembre 1964.

Volontari della Pace", articolatosi poi in molteplici sue rappresentanze all'estero, punto di partenza di una ormai diffusa organizzazione internazionale che lega i giovani alla lotta contro il sottosviluppo.

Il *Peace Corps* assolve invero un ruolo molto importante, perfeziona e, talvolta, rende addirittura possibili organici programmi di assistenza tecnica, sanitaria, culturale nei paesi sottosviluppati presso i quali i giovani volontari — su richiesta — sono inviati.

Anche in Europa non poche organizzazioni simili sono sorte e sono ormai in funzione in varie Nazioni, autonome o collegate al "Peace Corps".

Così, in *Austria*, vi è l'"Institut für internationale Zusammenarbeit", organizzazione creata dal movimento cattolico internazionale Pax Christi, con lo scopo di preparare laureati per il servizio volontario nei paesi in via di sviluppo. L'impegno di lavoro ha una durata di tre anni; le condizioni di remunerazione sono piuttosto buone e comprendono le assicurazioni contro i rischi vari. L'Istituto mantiene contatti con altre organizzazioni simili e collabora strettamente con il Comitato austriaco dell'UNESCO.

In *Belgio*, già da molti anni, le organizzazioni cattoliche inviano volontari nelle missioni, in particolare nel Congo. Vi è una sezione belga del "Corpo europeo dei volontari della Pace". Una legge votata il 21 giugno 1961 dispensa addirittura — in alcuni casi — dal servizio militare i giovani che prestino servizio di pace per un periodo di almeno tre anni. Il Ministero dell'Assistenza tecnica ha poi proposto, a favore del "Corpo europeo", forme di pubblica sovvenzione.

In *Danimarca* il volontariato a favore dei paesi in via di sviluppo fa capo ad una organizzazione non governativa di "Cooperazione Internazionale"; essa vive con i fondi provenienti da offerte pubbliche. I volontari sono formati in corsi speciali che mirano ad assuefarli alle particolari condizioni nelle quali lavoreranno nei paesi di destinazione. La durata del servizio è di due anni con rimborso delle spese di soggiorno e contributi per le necessità essenziali.

Nella *Repubblica Federale Tedesca* esiste già un buon numero di organizzazioni private, di organizzazioni confessionali, di movimenti giovanili, che inviano personale volontario nei paesi in via di sviluppo. Fino al 1961, tali movimenti non erano coordinati: hanno poi ottenuto — in parecchi — un aiuto governativo ed hanno così cominciato a mettere in opera programmi operativi parzialmente sovvenzionati dallo Stato. E' sorto, ad esempio, nel 1961, il "Gruppo di discussione", di iniziativa pubblica, rivolto a coordinare le attività di istituzioni non governative; è stato inoltre elaborato un programma comune per l'invio dei volontari all'estero. Esso impegna, in particolare, i seguenti organismi:

a) *Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe* (il cosiddetto *Misereor*, organizzazione cattolica che invia, già da vari anni, tecnici e artigiani all'estero). I volontari restano in servizio tre anni, beneficiano di una indennità di servizio e ricevono, al ritorno, una certa somma a titolo di liquidazione.

b) *Dienste in Uebersee (Brot für die Welt)*, organizzazione che invia i volontari nei paesi in via di sviluppo remunerandoli regolarmente.

c) *Internationaler Studentenbund*, affiliata al Movimento internazionale degli studenti per le Nazioni Unite. Tale organizzazione ha

attuato, tra il 1960 e il 1962, importantissimi programmi che si potrebbero definire come "programmi lavoro-studio" (infatti gli studenti che ad esso aderiscono vanno a lavorare in Asia, in Africa, e in America Latina durante i tre mesi delle vacanze estive).

d) *Boderhanskreis*, fondato verso il 1920; questo gruppo organizza tirocini di un mese anche in Sicilia.

Il Bundestag ha poi aperto — in aggiunta allo sforzo privato — un credito di 5-6 milioni di marchi per coprire le spese iniziali amministrative per l'istituzione di un corpo nazionale di volontari tedeschi e per la formazione e selezione dei primi 150 volontari impiegati nel servizio d'oltremare.

In Francia il governo francese ha istituito il corpo dei "Volontari del progresso" e incoraggia così i giovani a prestare la loro opera nei paesi in via di sviluppo. Una ordinanza del 7 gennaio 1959 prevede, in alcuni casi precisi, anche l'esenzione dal servizio militare per quei giovani che intendano prestare assistenza tecnica e umanitaria nei paesi meno sviluppati. Esistono poi in Francia vari altri movimenti giovanili (come la Gioventù operaia-cattolica e le organizzazioni scoutistiche) che inviano — essi pure — volontari oltre mare.

Nei Paesi Bassi, il 12 febbraio 1963, il Ministero degli affari esteri ha annunciato di voler istituire volontari sul modello del *Peace Corps* ed ha stanziato *ad hoc* anche un fondo di 800.000 fiorini. La durata del servizio olandese sarà di due anni con breve periodo di congedo. I volontari, che non sono tuttavia esentati dal servizio militare, vengono di volta in volta preparati ad operare in singoli paesi precedentemente scelti sulla base di accordi bilaterali.

In Norvegia un comitato, creato dal governo, sta organizzando un Corpo di volontari svedesi: è prevista per essi l'esenzione dal servizio militare; tutta la materia sarà comunque regolata dal Governo e dal Parlamento, con regolare proposta di legge.

In Svizzera una ventina di organizzazioni, che fanno capo ad una « Associazione per la cooperazione della gioventù svizzera », si occupano del reclutamento dei giovani da inviare nei paesi sottosviluppati. Il governo si interessa vivamente — esso pure — a questa associazione ed ha stanziato, nel bilancio 1963-64, la somma di 11 milioni di franchi svizzeri per aiuto a programmi di attività.

Nel Regno Unito esistono, infine, diverse organizzazioni non governative che reclutano i volontari della libertà. Esse fanno capo al « Committee on Overseas Service », creato per volontà del Department of Technical Cooperation. Lo Stato assicura così un coordinamento non solo tra gli organismi interessati, ma anche tra questi e i servizi governativi, le università, i *colleges*, le scuole, le associazioni di commercio, industria, agricoltura. I giovani vengono reclutati tra i 18 e i 24 anni e debbono avere terminato le scuole secondarie o l'università.

Inutile dire che tutte le organizzazioni cui abbiamo fatto cenno costituiscono — tra l'altro — un ottimo fattore di comunicazione internazionale. Lavorando fuori del loro paese, i giovani volontari hanno occasione di venire a contatto con esperienze umane e civili di cui si arricchiscono: portano poi, a loro volta, là dove operano, il contributo della loro civiltà di origine, della loro esperienza e della loro cultura.

D'altronde, il movimento dei "Volontari della Pace", in questi ultimi anni, ha assunto un'importanza tale da richiamare, su di sé, l'attenzione di organismi internazionali quali:

a) *il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite* (che nel 1961 ha esaminato il rapporto del Comitato di Assistenza tecnica sull'impiego dei lavoratori per i programmi dell'ONU);

b) *l'UNESCO* (che ha invitato tutti i paesi membri a considerare l'importanza e l'efficacia del personale tecnico volontario);

c) *la FAO* (che è stata la prima organizzazione internazionale ad impiegare effettivamente volontari);

d) *il Consiglio d'Europa* (che nel 1961 ha incaricato la sua Commissione sociale di studiare la possibilità di creare una vera e propria organizzazione europea d'azione sociale in favore dei paesi in via di sviluppo).

A tante iniziative occidentali o internazionali si possono aggiungere poi quelle del *blocco sovietico*; esse pure hanno assunto proporzioni notevoli sia per quanto riguarda l'invio di tecnici specializzati, sia per quanto riguarda l'accoglimento, in URSS, di studenti e tecnici che hanno bisogno di un'adeguata preparazione e specializzazione.

L'invio di personale qualificato nei paesi sottosviluppati è, dunque, impegno che sta assumendo proporzioni sempre più vaste e che mobilità, sempre più, l'opinione pubblica. In sostanza, esistono oggi 60 organizzazioni differenti che cercano giovani volontari da impegnarsi per un periodo che va dagli 8 mesi ai tre anni. Esse operano poi — e ciò è segno di vitalità — anche indipendentemente dall'aiuto dei governi.

Spirito pionieristico, amore di avventura, desiderio di affermarsi, spingono certo i giovani ad arruolarsi in queste organizzazioni: ma, oltre a ciò, nella adesione dei giovani vive anche la coscienza, sia pure imprecisa, del significato storico ed umano della lotta al bisogno, nonché, in parte, la reazione nobile di taluni giovani alla piattezza spirituale della nostra società del benessere, sempre più ristretta nel suo panorama ideale.

D'altronde, il problema dei paesi sottosviluppati appare, soprattutto, come impegno a trovare uomini: uomini capaci, preparati, i soli che sappiano mettere a frutto ogni forma economica di aiuto e uomini che daranno così vita ad una catena di solidarietà che avrà, come risultato, la promozione dello sviluppo umano.

L'assistenza tecnica è infatti l'insieme dei mezzi e dei metodi che alcuni paesi o gruppi di paesi mettono in opera per procurare ai paesi sottosviluppati quelle conoscenze o quell'esperienza che loro manca, in determinate materie, conoscenze utili per potenziare al massimo le risorse naturali.

Ma la trasmissione di conoscenze e di esperienze deve portare alla necessaria formazione dei quadri medi umani, intermedi o di esecuzione; ecco perchè l'assistenza tecnica diventa essa stessa mezzo di autentica promozione umana.

\*

[...] Quale la posizione dell'Italia di fronte alle iniziative di cui sopra abbiamo parlato?

Non esistono da noi vere e proprie organizzazioni di volontari della pace, legalmente riconosciute. Anche l'Italia partecipa però, essa pure attivamente, ai programmi internazionali di assistenza tecnica ed ha anzi numerosi accordi bilaterali con i paesi in via di sviluppo.

Dobbiamo quindi favorire il sorgere, anche in Italia, di volontari della libertà? Certamente: il compito è però più privato che pubblico. Importante è invece favorire, in concreto, la partecipazione della gioventù italiana alle organizzazioni che già esistono, ai programmi che già sono stati definiti.

Ecco perchè presentiamo l'unità proposta di legge. Che si chiede con essa? Che il favore dell'autorità governativa al volontariato di pace, in talune circostanze, giunga sino alla esenzione dal servizio militare, facilitazione da concedersi a giudizio dei ministri competenti, in rapporto a precisi programmi multilaterali o bilaterali promossi dall'Italia o cui l'Italia partecipi, ed a giovani dotati di adeguati requisiti e di competenti titoli di studio e professionali.

Con ciò il giovane non viene certo meno al servizio militare: la Patria, in questo mondo moderno in cui tutto è interdipendente, si serve — ricordiamolo — sia nel proprio esercito, sia combattendo contro il bisogno di altri uomini legati a noi da umana solidarietà, essi pure condizionatori del nostro destino e della nostra umanità.

Nè è da credere che la alternativa — servizio di pace o servizio militare — sia automatica: va chiesta, viene concessa a insindacabile giudizio ministeriale e, notiamolo, limitatamente al numero di posti e alle specialità professionali richieste da accordi bilaterali o multilaterali.

Non pensiamo certo che, con questa previdenza, si risolva il problema dei volontari dell'assistenza tecnica: indichiamo qui una misura parziale che riguarda solo coloro che possono dare utile collaborazione agli attori primari dell'assistenza tecnica e fare — per essa — adeguato apprendistato.

Per una vera e propria mobilitazione utile alla assistenza tecnica, si richiedono ben altre provvidenze (e che vanno al più presto studiate), provvidenze complesse che riguardano anche un ampio stato giuridico e professionale.

La [presente] proposta di legge lascia impregiudicato tutto ciò: vuole solo favorire, nei giovani, la presa di coscienza del problema del sottosviluppo e aiutare, quindi, un apprendistato dal quale potranno poi uscire, in un secondo tempo, i veri esperti dell'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. [...]

### LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, n. 1033

Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.

#### Art. 1

*Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.*

## Art. 2

*L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contrattati dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.*

## Art. 3

*Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.*

## Art. 4

*Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni.*

*Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio.*

## Art. 5

*Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.*

*Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro per la difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.*

## Art. 6

*Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.*